

Studio Patrizia Riva

Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

Patrizia Riva	Ph.D - Dottore Commercialista - Revisore Contabile - C.t.u.
Ezio Riva	Avvocato
Denise Mapelli	Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Francesca Cassago	Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Fabio Bagnoli	Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Joel Giuliani	Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Stefania Bocchino	Dottore Commercialista – Revisore Contabile

Paola Merati Dottore Commercialista – Revisore Contabile

Informativa n. 10 del 27/05/2015

OGGETTO: DURC ONLINE DAL 1° LUGLIO 2015, DEFINITI I DIRITTI ANNUALI 2015, CHIARIMENTI SULL'ISEE, SULLE TUTELE IN MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA, SULL'ASSEGNO DI NATALITÀ E SULLA NASPI

La novità del DURC digitale e i chiarimenti sull'ISEE, sulle tutele predisposte per il contribuente che ha ricevuto cartelle di pagamento da Equitalia, sull'assegno di natalità e sulla NASpI sono i temi principali di questi ultimi giorni

Soggetti interessati



IMPRESE

- DURC online dal 1° luglio 2015
- Cassazione: non sono interamente deducibili i costi per le "spese di ricerca e studio"
- FAQ sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico
- Approfondimenti per il contribuente sulle tutele in materia di riscossione
- Riduzione del diritto annuale 2015
- Determinazione dell'oscillazione del tasso medio per la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro



PROFESSIONISTI

- Approfondimenti per il contribuente sulle tutele in materia di riscossione
- FAQ sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico



PERSONE FISICHE

- FAQ sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico
- FAQ sull'ISEE
- Approfondimenti per il contribuente sulle tutele in materia di riscossione
- Circolare 93/INPS – assegno di natalità: requisiti e presentazione della domanda
- Circolare 94/INPS – NASpI: chiarimenti operativi

SOMMARIO

1. APPROFONDIMENTI PER IL CONTRIBUENTE SULLE TUTELE IN MATERIA DI RISCOSSIONE	Pag. 2
2. DURC ONLINE DISPONIBILE DAL 1° LUGLIO 2015	Pag. 5
3. CASSAZIONE: NON SONO INTERAMENTE DEDUCIBILI I COSTI PER LE "SPESE DI RICERCA E STUDIO"	Pag. 6
4. FAQ SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO	Pag. 6
5. FAQ SULL'ISEE	Pag. 8
6. RIDUZIONE DEL DIRITTO ANNUALE 2015	Pag. 9
7. DETERMINAZIONE DELL'OSCILLAZIONE DEL TASSO MEDIO PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NEI LUOGHI DI LAVORO	Pag. 11
8. CIRCOLARE 93/INPS – ASSEGNO DI NATALITA': REQUISITI E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	Pag. 12
9. CIRCOLARE 94/INPS – NASPI: CHIARIMENTI OPERATIVI	Pag. 16

1. APPROFONDIMENTI PER IL CONTRIBUENTE SULLE TUTELE IN MATERIA DI RISCOSSIONE

In data 29 aprile 2015, Equitalia ha pubblicato un comunicato stampa in cui ha annunciato l'avvenuto incontro tra l'azienda, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e la Fondazione Nazionale Commercialisti, in cui si sono approfondite tematiche già note ai fini di portare a miglior conoscenza dei cittadini le tutele in materia di riscossione tributaria.

Dopo aver rilevato alcuni dati circa il numero di istanze di rateazione richieste e ancora attive (dal 2008 ad oggi, al netto delle revoche, risultano attivi 2 milioni 765 mila piani di rateizzazione per un importo di circa 29,7 miliardi di euro) e il numero di compensazioni dei crediti con la P.A. per le somme dovute all'erario (dal 2011 ad oggi sono state registrate 470 mila operazioni per un importo di oltre 900 milioni di euro) si sono esposti i seguenti argomenti:

1.1 Rateizzazioni

VANTAGGI DELLA RATEIZZAZIONE PER I CONTRIBUENTI

Possibilità di ottenere il piano di rateazione ordinario a 72 rate (6 anni) o il piano di rateazione straordinario a 120 rate (10 anni)
Possibilità di prorogare una rateizzazione già in corso o chiederne una successiva in caso di nuove cartelle
Possibilità di ottenere il DURC e il certificato di regolarità fiscale per poter lavorare con le P.A. finché i

pagamenti sono regolari
Essere al riparo da eventuali azioni cautelari o esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti)
Possibilità di richiedere la rateizzazione per importi non superiori ai 50mila euro con una semplice domanda senza aggiungere altri documenti (ad esempio l'ISEE) necessari invece per rateizzare importi superiori

Si decade dal beneficio della rateizzazione se non si pagano 8 rate anche non consecutive.

Pur ricordando che il decreto Milleproroghe ha introdotto la possibilità per chi ha perso il beneficio della rateizzazione al 31 dicembre 2014 di ripresentare istanza, entro il 31 luglio 2015, per un massimo di 72 rate (6 anni), vi è però il limite secondo il quale il nuovo piano:

- non è prorogabile;
- decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive (anziché le 8 rate previste di norma).

1.2 Compensazioni

I contribuenti possono portare in compensazione per pagare gli importi delle cartelle:

- i crediti erariali (es. crediti IRPEF, IRES, IVA);
- i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture e appalti con lo Stato, gli enti pubblici nazionali, le Regioni, gli enti locali o gli enti del Servizio sanitario nazionale (con debiti tributari di Stato, Regioni ed enti locali, previdenziali ed assistenziali oggetto di cartelle di pagamento di Equitalia, di accertamento esecutivo dell'Agenzia delle Entrate e di avviso di addebito dell'Inps, notificati entro il 31 marzo 2014).

Una volta ottenuta la certificazione dei crediti dalla piattaforma informatica del MEF, i contribuenti possono presentare la documentazione agli sportelli di Equitalia dove potranno definire l'operazione di compensazione.

1.3 Sospensioni

Il contribuente può chiedere direttamente a Equitalia la sospensione della riscossione se ritiene di non dover pagare le somme richieste dagli enti creditori riportate in una cartella.

Equitalia si fa carico di inoltrare all'ente stesso la documentazione presentata, evitando così al cittadino la spola tra uffici pubblici.

Il contribuente può richiedere direttamente a Equitalia la sospensione della riscossione quando:

- ha già pagato l'importo richiesto;
- è in possesso di una sentenza che gli ha dato ragione;
- è in possesso di uno sgravio dell'ente creditore.

Può essere presentata richiesta di sospensione in presenza di qualsiasi causa che rende il credito non esigibile da parte dell'ente pubblico creditore.

La domanda va presentata entro 90 giorni dalla notifica della cartella o di ogni altro atto di riscossione.

Una volta ricevuta la domanda completa di tutta la documentazione, Equitalia sospende immediatamente l'attività di riscossione e chiede una verifica all'ente creditore e se entro 220 giorni il contribuente non riceve alcuna risposta dall'ente creditore, le somme richieste non saranno più dovute.

1.4 Limiti per fermi, ipoteche e pignoramenti

Molte sono le tutele previste dalla legge per i contribuenti debitori:

- Equitalia non può pignorare la prima casa di proprietà dove il contribuente risiede;
- Equitalia può procedere al pignoramento solo per debiti superiori ai 120 mila euro per immobili diversi dalla prima casa;
- Equitalia può iscrivere ipoteca sugli immobili esclusivamente nei confronti di chi ha debiti complessivamente superiori a 20 mila euro.
- Equitalia può disporre il fermo amministrativo sui veicoli del debitore, a meno questi non dimostri che essi vengono utilizzati per l'attività d'impresa, per lo svolgimento della professione o per finalità assistenziali;
- Equitalia può procedere al pignoramento di una quota dello stipendio o della pensione e tale quota pignorabile procede per gradi al fine di salvaguardare le necessità dei contribuenti con meno disponibilità economica:

1/10 per stipendi/pensioni fino a 2.500 euro al mese
1/7 per stipendi/pensioni tra i 2.500 e i 5.000 euro al mese
1/5 per stipendi/pensioni oltre i 5.000 euro al mese

Si ricorda che...



In caso di pignoramento di somme depositate sul conto corrente del debitore, non è possibile includere l'ultimo stipendio o pensione accreditati sul conto, che restano nella piena disponibilità del contribuente.

2. DURC ONLINE DISPONIBILE DAL 1° LUGLIO 2015

In data 21 maggio 2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha annunciato, con apposito comunicato, la nuova procedura di rilascio del DURC online, utilizzabile dal 1° luglio 2015.

Il Documento Unico di Regolarità contributiva attesta il rispetto degli obblighi contributivi, assistenziali ed assicurativi dell'impresa. Si definisce documento "unico" poiché, a fronte di un'unica richiesta, risponde alle risultanze comunicate da INAIL, INPS e Casse Edili.

Tale attestato è necessario al fine di stipulare contratti, gestire servizi pubblici in convenzione o concessione, eseguire lavori privati per cui è richiesta la concessione edilizia o la DIA (denuncia inizio attività), fruire di benefici contributivi pubblici, ottenere l'attestazione SOA (Società organismi di attestazione), ottenere l'iscrizione all'Albo dei fornitori, ottenere sovvenzioni o finanziamenti pubblici, etc.

2.1 La procedura attuale di rilascio del DURC

Fino al 30 giugno 2015 il rilascio del DURC comporta la richiesta per via telematica tramite il sito dell'INPS, il sito dell'INAIL ovvero il portale dello Sportello Unico Previdenziale. Una volta compilato il modulo a video, l'utente ottiene un Codice Identificativo Pratica (CIP) con cui può monitorare lo stato avanzamento della richiesta. Dall'assegnazione del CIP fino al rilascio del DURC possono passare fino a 31 giorni.

Nel caso in cui l'ente individui delle irregolarità le comunica al contribuente, perché le regolarizzi entro 15 giorni. Il DURC viene rilasciato dalla Cassa edile territorialmente competente, per le aziende che in fase di richiesta hanno dichiarato di applicare il CCNL edile e che occupano operai; dalla Commissione nazionale paritetica delle Casse edili (CNCE), per le aziende che in fase di richiesta hanno dichiarato di applicare il CCNL edile e che occupano solo personale impiegato e tecnico; in tutti gli altri casi, dalla Sede INPS o INAIL competente.

La validità del DURC è di un mese se rilasciato per i benefici normativi e contributivi, concessi da enti pubblici diversi da INPS e INAIL e per i finanziamenti pubblici ovvero di 120 giorni dalla data di rilascio negli altri casi. Esso non può essere utilizzato per ambiti applicativi diversi da quello per cui è stato emesso (es. lavori privati in edilizia e sovvenzioni).

2.2 La nuova procedura dal 1° luglio 2015

La nuova procedura non solo permetterà di ottenere il documento in tempo reale, ma rilascerà un DURC valido per 120 giorni ed utilizzabile per qualsiasi finalità richiesta. Il documento sarà scaricabile in formato pdf e, in caso di irregolarità riscontrate dall'ente, queste verranno comunicate al contribuente entro 72 ore dalla richiesta.

La nuova modalità di rilascio del DURC comporterà risparmi di tempo e risorse non solo per le pubbliche amministrazioni ma anche e soprattutto per le imprese, che non dovranno più aspettare un mese di tempo per ottenere il documento ed affidarsi ad intermediari per fronteggiare le difficoltà burocratiche connesse alla precedente procedura.

3. CASSAZIONE: NON SONO INTERAMENTE DEDUCIBILI I COSTI PER LE "SPESE DI RICERCA E STUDIO"

Con la sentenza n. 9944 del 15 maggio 2015, la Corte di Cassazione ha deciso nel merito la controversia e accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, proposto contro la sentenza della CTR Toscana che aveva annullato tre avvisi di accertamento per gli anni 1998, 1999 e 2000 e un atto di contestazione sanzioni per il periodo agosto-dicembre 2001 nei confronti di un gruppo di società tessili.

Esse avevano portato integralmente in deduzione dei costi, ai sensi dell'art.108 del TUIR (ex art.74), concernenti "spese per studi e ricerche", in relazione alla realizzazione di un processo produttivo interno teso al risparmio energetico e finanziato dall'allora CEE; l'Agenzia aveva contestato l'integralità della deducibilità, in quanto tale costo sarebbe stato da ricondurre alla voce "quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni", ai sensi dell'art.103 del TUIR (ex art.68), il quale prevede la deducibilità di solo un terzo del costo.

La Cassazione non ha accolto l'interpretazione della CTR Toscana che aveva ritenuto quest'ultima voce riconducibile esclusivamente ad operazioni di acquisto presso terzi del diritto ad utilizzare opere dell'ingegno, sostenendo che "il tenore della norma non giustifica la limitazione della sua operatività ai soli acquisti di beni immateriali presso terzi, essendo essa diretta a disciplinare l'ammortamento del costo di diritti su prodotti dell'ingegno; categoria cui viene del resto ricondotto lo stesso avviamento commerciale" il quale, citando una sua vecchia sentenza (Cass. n.848 del 2000), la stessa Corte ha definito una qualità dell'azienda che alcuni ritengono prodotto dell'ingegno, in considerazione del fatto che il successo dell'impresa dipenda dalla genialità dell'imprenditore.

4. FAQ SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

L'Enea, ente che gestisce le detrazioni fiscali per il risparmio energetico sul patrimonio edilizio, ha pubblicato sul proprio sito una raccolta di domande frequenti ricevute negli anni ed aggiornate al 30 aprile 2015, a cui gli esperti hanno fornito le relative risposte.

Si ricorda che le agevolazioni fiscali in oggetto sono rivolte alla realizzazione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici e consistono in detrazioni IRPEF o IRES pari al 65% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015 da parte di contribuenti persone fisiche o giuridiche che possiedano o detengano il bene immobile. Gli interventi che beneficiano delle agevolazioni sono i seguenti:

- opere che comportino la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento dell'edificio;
- opere che migliorino le prestazioni termiche dell'involucro dell'edificio (coibentazione di solai, pareti o la sostituzione di serramenti, etc.);
- installazione di pannelli solari;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

4.1 FAQ

D. Mia moglie possiede un'abitazione su cui vorremmo sostituire finestre e infissi. Posso pagare io le spese di ristrutturazione e richiedere poi la relativa detrazione, posto che la proprietaria non avrebbe la possibilità di usufruire dei benefici fiscali a causa di un reddito insufficiente?

R. I soggetti ammissibili a detrazione sono i proprietari, locatari o comodatari che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi su unità immobiliari esistenti o su parti di esse di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, purché riscaldate. Esistenti sono gli immobili accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e con tributi pagati, se dovuti. Nel caso di immobili residenziali, a questi possono aggiungersi anche i familiari conviventi (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).

D. L'IVA sui lavori che mi accingo a fare e che rientrano tra quelli agevolati dal "decreto edifici" è al 10%? Come deve essere compilata la fattura? E il 55-65% da detrarre è comprensivo di IVA?

R. Dal 1° gennaio 2011 non è più obbligatorio indicare in fattura il costo del materiale separatamente da quello della manodopera. Tuttavia, nell'ipotesi che il fabbricato sia a prevalente destinazione abitativa, per quanto riguarda la prestazione di servizi l'IVA è al 10%. Lo stesso dicasi per la cessione di beni qualora questi siano di valore significativo, ma solo fino a concorrenza dell'importo della prestazione di servizi. Oltre

questo importo l'aliquota è al 22%. Qualora l'IVA rappresenti un costo - come per le persone fisiche - è detraibile. Non lo è se l'imposta è scaricabile, come nel caso delle aziende.

D. Il limite previsto di 30.000, 60.000 o 100.000 euro di detrazione deve intendersi per ciascun intervento o per ciascun richiedente?

R. Il limite massimo di detrazione è riferito all'unità immobiliare oggetto dell'intervento e sarà eventualmente suddiviso se esistono più possessori dell'immobile che partecipano alla spesa.

5. FAQ SULL'ISEE

Sono disponibili le risposte alle domande più frequenti, pervenute nella prima fase di applicazione della disciplina, sul nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Ne riportiamo qualcuna a titolo esemplificativo.

D. Se c'è un nucleo con almeno 3 figli, di genitori diversi, posso dare la maggiorazione della scale di equivalenza per almeno tre figli? Ad esempio: due soggetti, ciascuno con due figli avuti da precedente matrimonio, decidono di convivere. Ora il nucleo è composto dai conviventi e da quattro figli che però non sono "in comune".

R. No, la maggiorazione non spetta ad eccezione dei casi in cui i genitori dei minori siano fra loro sposati o che almeno un genitore abbia 3 figli.

D. In caso di cambio residenza, modifiche del nucleo familiare, si deve presentare una nuova DSU?

R. Il cambio di residenza non obbliga alla presentazione di una nuova DSU. Si rende necessaria solo dietro effettiva richiesta da parte dell'ente erogatore il beneficio e in questo caso va presentata ricordando che per tale modifica il CAF che la presenta non percepisce alcun compenso da parte INPS.

D. Mi sono separato legalmente da mia moglie e i nostri due figli (di cui uno maggiorenne) sono entrambi residenti con me. Mia moglie risiede altrove. Ai fini della compilazione della DSU (in particolare per le prestazioni del diritto allo studio universitario) devono essere dichiarati anche i redditi e i beni mobiliari e immobiliari di mia moglie? Quale casella deve essere barrata nel modello MB2, quadro C?"

R. Ai genitori separati non si applica l'articolo 7 del DPCM n. 159 che ha per destinatari i genitori non coniugati e non conviventi tra loro. Pertanto, nel caso di prestazioni per il diritto allo studio universitario, se il figlio risiede con uno dei genitori, mentre l'altro genitore separato ha una diversa residenza, si dovranno barrare:

- la seconda casella del Modulo MB.2, Quadro C ("nel nucleo è presente un solo genitore, mentre l'altro risulta non coniugato e non convivente"), nonostante si riferisca al genitore "non coniugato";
- la prima casella del Modulo MB.2 del Quadro D, essendo sufficiente per barrare quest'ultima l'esistenza di un provvedimento del giudice.

La stessa modalità di compilazione sopra riportata si applica anche al caso di genitori divorziati e non conviventi tra loro.

D. Il genitore separato o divorziato deve essere considerato come componente attratta o aggiuntiva per la richiesta di ISEE per prestazioni minori?

R. No, in presenza di genitore con lo status di separato o divorziato non si genera in nessuno dei due casi la componente attratta o aggiuntiva. In presenza di genitore separato non andrà compilato il quadro D, a differenza del genitore divorziato che lo compila indicando i suoi dati (cognome, nome e codice fiscale) il codice fiscale del figlio e barra la prima casella del Quadro D (Il genitore non convivente è in una delle seguenti condizioni) in quanto è presente un provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria.

6. RIDUZIONE DEL DIRITTO ANNUALE 2015

Il MISE, con il Decreto dell'8 gennaio 2015 (GU n. 44 del 23/02/2015), rende nota la rimodulazione delle misure del diritto annuale dovuto ad ogni singola Camera di Commercio a decorrere dal 2015.

In particolare, vengono confermate le misure dei diritti previste dal DM 21 aprile 2011 (articoli da 2 a 6 (aliquote, fasce di fatturato, nonché importi del diritto in cifra fissa), a cui, tuttavia, si applica una riduzione dall'importo da versare pari al (art. 28, co. 1 del D.L. 90/2014, convertito nella Legge n. 114 dell'11 agosto 2014):

- 35% a decorrere dall'anno 2015;
- 40% a decorrere dall'anno 2016;
- 50% a decorrere dall'anno 2017.

6.1 Gli importi in misura fissa

L'applicazione delle disposizioni presenti nel citato decreto aggiorna di fatto gli importi del diritto annuale dovuto nella misura fissa, di cui all'art. 2 del Decreto Interministeriale del 21 aprile 2011, a:

- € 57,20 (arrotondato per difetto a 57€) per imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli), non più € 88,00;

- € 130,00 per imprese individuali (imprenditori commerciali) iscritte o annotate nella sezione ordinaria del Registro, non più € 200;
- € 19,50 (arrotondato per eccesso a 20€) per i soggetti che in via transitoria pagano in misura fissa.

Il versamento in misura fissa spetta ai soggetti iscritti nel Registro delle notizie Economiche e Amministrative (REA) e alle imprese individuali iscritte o annotate nel Registro delle imprese. Ai soggetti indicati spetta aggiungere inoltre il 20% del diritto, dovuto per la sede, per ciascuna unità locale denunciata al Registro delle imprese (negozio, deposito, magazzino, ufficio...).

6.2 Gli importi in misura variabile

Anche le società e gli altri soggetti collettivi (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società di capitali, società cooperative, società di mutuo soccorso, consorzi con attività esterna, enti economici pubblici e privati, aziende speciali e consorzi previsti dalla legge n. 267/2000, GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico) iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese che devono calcolare il diritto annuale in base al fatturato, dovranno operare per l'anno 2015 una riduzione dell'importo dovuto pari al 35%. Si riportano nella seguente tabella gli scaglioni di fatturato e le aliquote corrispondenti.

SCAGLIONI DI FATTURATO		ALIQUOTE
da euro	a euro	
0,00	100.000,00	€ 200,00 (in misura fissa)
oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000,00		0,001% (fino a un max di €40.000)

All'importo così determinato occorre aggiungere un diritto per ciascuna unità locale o sede secondaria pari al 20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00.

6.3 Modalità e termini di pagamento

Il versamento del diritto, la cui scadenza è fissata per il 16 giugno 2015 ad esclusione delle società di capitali la cui data varia in base alla chiusura dell'esercizio e all'approvazione del bilancio, è effettuabile telematicamente mediante modello F24. In sede di compilazione occorre indicare il codice fiscale dell'impresa, nonché il codice

tributo 3850. Si specifica infine che è prevista una compensazione del diritto se presenti crediti per altri tributi e/o contributi.

6.4 Esempio di calcolo

Preso in considerazione la categoria delle imprese individuali iscritte nella sezione speciale, le modalità di calcolo da applicare sono desumibili dal seguente schema:

	Solo sede	Sede 1UL	Solo 1 UL	Sede + "n" UL	Solo "n" UL
Dovuto	88,00	88,00 + 20% di 88 = 88,00 + 17,60	17,60	88,00 + (17,60 x "n" UL)	17,60 x "n" UL
Riduzione 35%	57,20	68,64	11,44	-35%	-35%
Da versare	57,00	69,00	11	Tot. Arrotondato all'euro	Tot. Arrotondato all'euro

7. DETERMINAZIONE DELL'OSCILLAZIONE DEL TASSO MEDIO PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NEI LUOGHI DI LAVORO

Trascorsi i primi due anni dalla data d'inizio dell'attività, l'INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore, può applicare al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa:

Lavoratori - anno	Riduzione
Fino a 10	28%
Da 11 a 50	18%
Da 51 a 200	10%
Oltre 200	5%

Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione prevista dal presente articolo, deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'INAIL.

Il provvedimento è adottato a seguito dell'attuazione da parte del datore di lavoro, nell'anno precedente quello di presentazione dell'istanza, di interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente.

L'istanza deve essere presentata alla competente Sede territoriale dell'INAIL, unitamente alla documentazione prescritta, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta. Per la definizione dell'istanza l'INAIL può provvedere alla verifica tecnica di quanto dichiarato. Il relativo provvedimento motivato è comunicato al datore di lavoro via PEC entro 120 giorni dalla data della domanda.

La riduzione riconosciuta ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Si ricorda che...



Se mancano i requisiti l'INAIL procede all'annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, oltre all'applicazione di sanzioni civili ed amministrative. Il relativo provvedimento motivato è comunicato dall'INAIL al datore di lavoro via PEC.

8. CIRCOLARE 93/INPS – ASSEGNO DI NATALITA': REQUISITI E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

8.1 Chi può richiedere l'assegno?

Il genitore, anche affidatario, che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell'Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.lgs. 19 novembre 2007, n. 251);

- residenza in Italia;

- convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune.

8.2 A chi spetta l'assegno?

Ad ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 fino ai tre anni di vita del bambino oppure fino ai tre anni dall'ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. In merito all'ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare è intervenuto il Ministero specificando che va inteso come "ingresso del minore adottando nel nucleo familiare adottante su ordinanza del Tribunale per i minorenni che dispone l'affidamento preadottivo di cui dell'art. 22 co. 6 della legge 184/1983". A tale fine occorre fare riferimento alla data nella quale la sentenza di adozione è divenuta definitiva.

L'assegno spetta altresì in caso di affidamento preadottivo del minore disposto dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 22 citato.

In via transitoria, nel caso in cui il figlio sia stato adottato nel triennio 2015-2017, ma sia entrato in famiglia a titolo di affidamento preadottivo in data antecedente al 1° gennaio 2015, l'assegno spetta per un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Qualora il figlio nato o adottato nel triennio 2015-2017 sia collocato temporaneamente presso un'altra famiglia ai sensi dell'art. 2 della legge 184 del 1983, l'assegno è corrisposto all'affidatario, su apposita domanda e limitatamente al periodo di durata dell'affidamento.

8.3 Requisiti reddituali al fine della spettanza

Il reddito ISEE del nucleo familiare non deve essere superiore a 25.000 euro annui.

Qualora il reddito ISEE del nucleo familiare sia non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno è raddoppiato.

Qualora il minore sia affidato temporaneamente ad una famiglia, il requisito dell'ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato. L'INPS ricorda che i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé stanti fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarli parte del proprio nucleo.

Per poter richiedere l'assegno è necessario preliminarmente presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) secondo le nuove regole introdotte dal D.P.C.M. n. 159/2013. E' necessario altresì che nel nucleo familiare indicato nella predetta D.S.U. sia presente il figlio nato, adottato, o in affido preadottivo. Pertanto, non possono essere utilizzate le D.S.U. presentate nel 2014 e si precisa che, in base alla vigente normativa dell'ISEE, il termine di validità di ogni D.S.U. scade il 15 gennaio dell'anno successivo a quello della sua presentazione. Pertanto, decorso tale termine, non si può utilizzare la D.S.U. scaduta ma occorre presentarne un'altra. In caso di mancata presentazione di una nuova D.S.U., il beneficio viene sospeso fino alla presentazione della nuova D.S.U.

8.4 Cosa si intende per nucleo familiare?

Il nucleo familiare è definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, il quale ben definisce alcune fattispecie sul coniuge, sul convivente e sui figli di minore e maggiore età, pur ribadendo al comma 1 che "il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo".

8.5 Importo dell'Assegno

L'assegno è pagato direttamente dall'INPS e l'importo è stabilito in Euro 960,00 annui (80 mensili per 12 mesi). Tale importo è raddoppiato in Euro 1.920,00 annui (160 mensili per 12 mesi) qualora il reddito ISEE non sia superiore a 7.000,00 euro annui.

8.6 Durata di erogazione

L'assegno sarà erogato a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo e spetta, fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o affidamento preadottivo. In via transitoria, per i figli adottati nel triennio 2015-2017, ma entrati nella famiglia adottiva prima del 1° gennaio 2015 a titolo di affidamento preadottivo, l'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2015. Qualora il minore venga affidato temporaneamente a terzi, l'assegno decorre dalla data del provvedimento di affidamento disposto dal giudice oppure dal provvedimento del servizio sociale reso esecutivo dal giudice tutelare (cfr. art. 4 della richiamata legge 184/1983). In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i termini di 90 giorni di cui all'art. 4 del D.P.C.M., l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

8.7 Termini di presentazione della domanda

Nel caso di figlio nato o adottato o in affido preadottivo, la domanda può essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo. Come già anticipato, in tale caso l'assegno spetta a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.

Qualora l'assegno sia stato già concesso ad uno dei genitori e, successivamente, il figlio venga affidato in via esclusiva all'altro genitore, o adottato solo dall'altro genitore, il primo decade dal diritto all'assegno, e quindi il genitore affidatario o adottivo può presentare una nuova domanda entro i 90 giorni dall'emanazione del provvedimento giudiziario di affido o di adozione. In tale caso l'assegno spetta al genitore affidatario dal mese successivo a quello di emanazione del citato provvedimento.

Nel caso di provvedimento di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del genitore che ha ottenuto il beneficio, l'altro genitore può presentare una nuova domanda entro il termine di 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice. In tale caso l'assegno spetta a tale genitore a decorrere dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.

Qualora il minore venga affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, la domanda può essere presentata dall'affidatario entro il termine di 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare (ai sensi dell'art. 4 della legge 184/1983 cit.). In tale caso l'assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affido del Tribunale oppure del provvedimento di affido emanato dai servizi sociali (reso esecutivo dal giudice).

In caso di rinuncia al beneficio a favore dell'altro genitore, quest'ultimo può presentare una nuova domanda di assegno entro 90 giorni dalla rinuncia espressa.

Infine, in caso di decesso del genitore richiedente, l'erogazione dell'assegno prosegue a favore dell'altro genitore convivente col figlio. A tale fine quest'ultimo, fornirà all'Istituto gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell'assegno secondo le modalità prescelte, entro 90 giorni dalla data del decesso.

In ogni caso, qualora la domanda sia presentata oltre i predetti termini di 90 giorni, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

8.8 Periodo transitorio (eventi 1° gennaio – 27 aprile 2015)

Per gli eventi nascite/adozioni/ affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio 2015 ed il 27 aprile 2015, il termine di 90 giorni, utile per presentare tempestivamente la domanda di assegno, coincide con il 27 luglio 2015. Resta fermo che, per tali eventi, le domande di assegno possono essere presentate tardivamente, ossia oltre il 27 luglio 2015; in tale caso l'assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Ai fini del computo del termine di 90 giorni si riporta quanto previsto dall'art. 2963 del Codice Civile: il termine si computa secondo il calendario comune; non si computa il giorno iniziale ed il termine si perfeziona con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

8.9 Cause di decadenza del beneficio

- a) decesso del figlio;
- b) revoca dell'adozione;
- c) decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- d) affidamento del figlio a terzi;
- e) affidamento esclusivo del figlio al genitore che non ha presentato la domanda.

L'erogazione dell'assegno è altresì interrotta in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell'affidamento preadottivo ai sensi dell'art. 25 co. 7, legge 184/1983 citato.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare all'INPS nell'immediato, e comunque entro 30 giorni, il verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate.

8.10 Istruzioni per la compilazione della domanda telematica

La domanda per il riconoscimento dell'assegno deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

- WEB - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
- Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
- Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Per agevolare la compilazione della domanda on-line, nella sezione moduli del sito www.inps.it sarà disponibile un modulo facsimile che ripropone le maschere del servizio on-line.

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda è consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso al proprio profilo dello sportello virtuale attraverso il seguente percorso:

-> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalità - Bonus bebè -> Consultazione domande -> Documenti correlati.

Si ricorda che...



Da un punto di vista fiscale l'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.

9. CIRCOLARE 94/INPS – NASPI: CHIARIMENTI OPERATIVI

La NASpI sostituisce le indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI (art. 2, Legge n. 92/2012) con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.

Al riguardo, l'INPS chiarisce che per evento di disoccupazione si intende l'evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione (perdita involontaria del posto di lavoro).

9.1 Requisiti

Per accedere all'indennità NASpI il lavoratore deve possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) essere in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni;
- b) poter far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
- c) poter far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

9.2 Stato di disoccupazione

L'Istituto ribadisce che lo stato di disoccupazione deve essere involontario; ne consegue che sono esclusi dal diritto alla percezione della NASpI i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. La NASpI è riconosciuta in caso di dimissioni per giusta causa.

Al fine di individuare i motivi, a titolo esemplificativo, che consentono il ricorso alla giusta causa di cessazione del rapporto di lavoro l'INPS rinvia alla Circolare n. 163/2003. La NASpI è altresì riconosciuta per dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità ex art.55 del D.lgs. n.151 del 2001 (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio).

Per quanto riguarda la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si precisa che essa non è ostativa al riconoscimento della prestazione qualora sia intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la Direzione Territoriale del Lavoro secondo le modalità previste all'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall'art. 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.

9.3 Almeno tredici settimane di contribuzione

L'INPS chiarisce che "... ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge 638/1983 e legge 389/1989)". L'INPS chiarisce che la predetta disposizione non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari; agli operai agricoli; agli apprendisti;

L'INPS, nella circolare 94 specifica i periodi, utili e non, ai fini del perfezionamento del requisito richiesto.

In relazione alla nuova prestazione NASpI non è più richiesto alcun requisito di anzianità assicurativa, diversamente dall'ASpI che prevedeva la presenza di almeno due anni di anzianità assicurativa. In merito al requisito contributivo si passa dall'anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione previsto

per l'ASpI alle almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione previste ora per la NASpI.

9.4 Trenta giornate di lavoro effettivo

Le giornate di lavoro effettivo sono le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria. In particolare esse sono indicate nel flusso mensile UNIEMENS con il codice "S".

9.5 Calcolo

L'indennità è rapportata ad una nuova base di calcolo determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.

Nelle ipotesi di pagamento dell'indennità relativa a frazione di mese, si precisa che il valore giornaliero dell'indennità è determinato dividendo l'importo così ottenuto per il divisore 30. L'Istituto desume il dato dall'elemento <Imponibile> del flusso UNIEMENS. Ai fini del calcolo l'Istituto prende in considerazione tutte le settimane indipendentemente dal fatto che siano interamente o parzialmente retribuite.

9.6 Misura

Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro mensili, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, l'indennità mensile è pari al 75% della retribuzione.

Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75% del predetto importo incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

L'indennità mensile non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo massimo mensile di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° della prestazione).

Sull'indennità non si applica la riduzione pari alla contribuzione a percentuale prevista per il lavoratore apprendista (5,84%).

9.7 Durata della prestazione

La durata del trattamento non è più stabilita in misura fissa in base all'età anagrafica del lavoratore ma è proporzionata all'anzianità contributiva dello stesso. L'indennità NASpI è, infatti, corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà

delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione, anche nel caso in cui l'indennità sia stata liquidata anticipatamente quale forma di incentivo all'imprenditorialità. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la durata di fruizione della prestazione è limitata a un massimo di 78 settimane.

9.8 Regime fiscale

L' indennità di disoccupazione NASpI, percepita in sostituzione del reddito di lavoro dipendente, in forza di quanto disposto dall'art. 6, comma 2 del TUIR, costituisce reddito della stessa categoria di quello perduto o sostituito.